

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CSA (2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 086/CSA- RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2019

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

1. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BERGAMELLI DARIO SEGUITO GARA FERALPISALÒ/TERNANA DEL 22.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.01.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Bergamelli Dario.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Feralpisalò/Ternana disputato il 22.01.2019, il calciatore Bergamelli, assumeva un comportamento offensivo verso l'arbitro.

Avverso tale provvedimento la società Ternana Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.1.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 25.1.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUITO GARA CUNEO/JUVENTUS U23 DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 24.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 160 del 24.1.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00, all'allenatore Cristiano Scazzola.

Come risulta dal referto arbitrale l'allenatore Cristiano Scazzola veniva allontanato dal terreno di gioco per aver profferito all'arbitro espressioni irrispettose dopo che l'assistente n. 2 aveva segnalato un fuorigioco. La vicenda veniva riferita all'arbitro dall'assistente n. uno, sig. Salvatore Emilio Buonocore. .

La Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. con nota del 24.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Cuneo dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 14774 del 25.1.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione, consistente in una frase solo irriguardosa senza alcuna volontà offensiva;
- assenza nel comportamento dell'allenatore di qualsiasi intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità del direttore di gara;
- assenza di precedenti condotte recidive e/o diffide.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da 2 ad 1 giornata effettiva di gara e l'annullamento dell'ammenda. Vengono evidenziate e allegate numerose decisioni del giudice sportivo che conforterebbero tale richiesta.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l'arbitro.

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, l'allenatore ha profferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara e dell'assistente. La circostanza che detta frase non sia da considerare offensiva, non vanifica il comportamento scorretto posto in essere, ma lo rende solo meno grave rispetto alla sanzione che si sarebbe potuta applicare nel caso di condotta offensiva.

La mancanza di comportamenti recidivi non elimina l'illecito che viene qualificato solo in modo meno rigoroso.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 di Cuneo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. GRIECO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/ALBISSOLA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La F.C. Pro Vercelli ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, oltre all'ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al sig. Vito Grieco, allenatore della squadra della Pro Vercelli, per il fatto accaduto in data 27.1.2019, nel corso della gara tra l'appellante e la Albissola.

Il predetto allenatore, nei minuti finali della partita, tratteneva il pallone finito oltre la linea di giuoco, da ciò conseguiva un principio di rissa tra i componenti le squadre.

Avverso l'indicata sanzione ha proposto appello la F.C. Pro Vercelli.

L'appellante nelle premesse in fatto, al fine di dimostrare la erroneità e la illegittimità della decisione, ha segnalato la superiorità sportiva dell'appellante rispetto alla squadra dell'Albissola, graduata in classifica oltre le venti posti dopo la Pro Vercelli.

Inoltre, sempre l'appellante, ha rappresentato che l'allenatore era stato aggredito da un giocatore della squadra avversaria con una testata ed un pugno.

Infine, ha contestato la ricostruzione fattuale, così come riportata nel referto arbitrale, per cui il comportamento contestato non può considerarsi gravemente antisportivo, perché non era diretto a rallentare la ripresa del giuoco, come si evincerebbe anche dalla contraddizione tra la decisione del Giudice sportivo ed il riferito referto arbitrale.

Infatti, il primo afferma che il Grieco " tratteneva" il pallone per rallentare la ripresa del giuoco, mentre l'arbitro ha riportato che il Grieco non ha rilasciato immediatamente il pallone.

La difesa insiste, poi, nella applicazione al Grieco delle attenuanti perché, asseritamente, l'indicato comportamento non può considerarsi volontario, atteso che per affermare la sussistenza di una condotta gravemente antisportiva occorre dimostrare la volontarietà e l'intenzionalità dello stesso.

Osserva la Corte.

La questione, così come proposta dell'appellante, può essere condivisa in parte.

Va premessa l'assoluta inconferenza della questione circa la superiorità sportiva dell'appellante, argomento del tutto privo di pregio al fine della presente valutazione.

In fatto, l'arbitro, nel referto, ha precisato che il Grieco, nell'occasione, assumeva un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della squadra avversaria non rilasciando immediatamente il pallone per la ripresa del giuoco.

È emerso, altresì, che il comportamento del Grieco ha causato una vera propria rissa tra i calciatori delle due squadre, nel corso della quale il Grieco stesso veniva colpito con una testata ed un pugno da un calciatore avversario.

Orbene, da una parte, non può sottacersi che l'episodio contestato assume una peculiare valenza negativa in ragione del ruolo e della funzione ricoperta dal Grieco, il quale come allenatore ha un onere comportamentale ancora più rigoroso rispetto ai calciatori. Dall'altra, il fatto posto in essere, innanzitutto, non appare di particolare gravità e, in secondo luogo, come già osservato, nel svolgersi dei fatti il GRIECO è stato aggredito dagli avversari che lo hanno colpito con violenza.

Entrambe le circostanze sopra riportate, la prima direttamente relativa al comportamento sanzionato e la seconda relativa ad un *post factum* rilevante, consentono di valutare in modo particolarmente attenuata la condotta del Grieco.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Grieco Vito riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/CUNEO DEL 20.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.01.2019 ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 alla società A.C. Gozzano S.r.l..

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'intervallo dell'incontro Gozzano/Cuneo disputato il 20.01.2019, vi erano negli spogliatoi propri tesserati non presenti in distinta.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Gozzano S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.1.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 31.1.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano S.r.l. di Gozzano (Novara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 23 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina